

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE DI**  
**NAPOLI**



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....**FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....**  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 33/2012**

**3 Settembre 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

CARTELLA DI PAGAMENTO VALIDA ANCHE SENZA PREVENTIVA NOTIFICA DELL'AVVISO BONARIO SE LA RICHIESTA TRAE ORIGINE DA UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRIVA DI ERRORI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA N. 13343 DEL 26 LUGLIO 2012***

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 13343 del 26 luglio 2012**, ha stabilito che **la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell'avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori.**

In caso contrario, **la procedura di riscossione necessita dell'atto prodromico da trasmettere al contribuente.**

Nel caso in specie ad una società, a seguito di controllo automatizzato della propria dichiarazione dei redditi (ex art.36-bis del DPR n.600del 1973), veniva notificato una cartella di pagamento.

Questa non era stata preceduta dall'avviso bonario. Pertanto, la società procedeva ad impugnare l'atto impositivo di fronte alla C.t.p. che respingeva il ricorso proposto.

Poi, a pochi mesi di distanza, la C.t.r. accoglieva il ricorso della società. Contro quest'ultima sentenza di merito l'amministrazione finanziaria presentava ricorso in Cassazione.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, alla luce di pregressa giurisprudenza della stessa corte (*Cassazione sentenza n. 17396 del 23/07/2010*) **hanno precisato che l'avviso bonario è necessario se, nell'ambito della procedura di controllo, vengono riscontrati nella dichiarazione degli errori commessi dal contribuente.**

Ecco la motivazione degli Ermellini: "**l'emissione della cartella di pagamento** con le modalità previste dagli **artt.36 - bis, comma 3, del dpr n. 600 del 1973** (in materia di tributi diretti) e **54-bis, comma 3, del dpr n. 633 del 1972** (in materia di Iva) **non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi**".

E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON EFFETTUA LE CURE TERMALI DURANTE IL PERIODO COPERTO DA PERMESSI RETRIBUITI.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12774 DEL 23 LUGLIO 2012**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12774 del 23 Luglio 2012**, ha confermato **la illegittimità del licenziamento** intimato ad un lavoratore in relazione alla **presunta assenza, per due giorni, dal centro termale scelto per il periodo di cure.**

**Il Tribunale di Velletri, aveva già dichiarato l'illegittimità del licenziamento de quo, intimato** dalla società datrice di lavoro, nel maggio del 2005, **al proprio dipendente per non avere, per due dei dieci giorni del periodo di cure termali usufruito e coperto da permessi retribuiti, effettuato tali cure**, come accertato mediante controlli eseguiti da una società di investigazioni.

**La sanzione espulsiva era stata ritenuta**, dai giudici di prime cure, **sproporzionata rispetto all'infrazione commessa**.

**Parimenti, la Corte di Appello di Roma** aveva **confermato il giudizio** di primo grado, tenuto conto altresì che **il CCNL applicato, prevedeva la sanzione del licenziamento** senza preavviso **per l'ipotesi di tre giorni consecutivi di assenza** ingiustificata.

Investiti della vicenda, **i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso** proposto dalla società ed **hanno confermato la correttezza delle pronunce dei primi gradi** del giudizio.

Invero, osservano gli Ermellini, **la sanzione di cui si discute** era da ritenersi **effettivamente eccessiva**, tenuto conto del fatto che l'infrazione contestata **si risolveva, in definitiva, in un parziale inadempimento** degli obblighi lavorativi del dipendente, **fattispecie** evidentemente del tutto **diversa da quella dell'atto doloso**, o gravemente colpevole, **con danno per l'azienda**, così come paventato dalla società ricorrente.

**La Suprema Corte ha precisato**, altresì, che poiché **l'onere di provare la legittimità di un licenziamento grava sul datore di lavoro**, e poiché quest'ultimo, **nel caso in esame**, si era limitato ad addurre soltanto che gli investigatori incaricati non avevano visto il lavoratore presso l'istituto termale nei due giorni in questione, **tale onere non poteva ritenersi assolto**; ciò in quanto, **il fatto di non averlo visto**, per di più tra tanta gente (dalle 30 alle 50 persone) e conoscendolo non di persona, ma solo attraverso una fotografia uso tessera, **non provava in maniera univoca che il lavoratore non si fosse recato nell'istituto termale**, non potendosi con certezza escludere, anche in considerazione delle evidenziate circostanze, un errore nell'attività investigativa.

LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL REDDITO DEL CONIUGE BENEFICIARIO E' INATTENDIBILE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11414 DEL 6 LUGLIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11414 del 6 Luglio 2012**, ha statuito che **in tema di mantenimento del figlio naturale, il relativo assegno non va determinato** tenendo esclusivamente conto del reddito dichiarato dal beneficiario, ma **anche in relazione al suo effettivo tenore di vita**.

Nella vicenda in esame, **il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva posto, quale onere a carico del padre di un minore**, affidato alla propria ex moglie, **l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di Euro 700,00**, oltre al pagamento di Euro 40.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute fino ad allora dalla madre, **per il sostentamento** del detto minore.

**La decisione**, impugnata dal padre naturale, **veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che** più precisamente **riduceva l'importo mensile dell'assegno a Euro 500,00** e quello relativo al rimborso delle anticipazioni corrisposte per il mantenimento del minore a Euro 29.700,00.

In particolare, **la Corte territoriale rilevava**: "*che appariva **inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla madre** (Euro 5.593 per il 2006, Euro 7.800 per il 2007), **tenuto conto dell'incidenza mensile del canone di locazione e della rata di mutuo posti a suo carico**".*

Orbene, **investita della vicenda la Suprema Corte, rigettando i ricorsi** degli ex coniugi e confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale, **ha preliminarmente ricordato che ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo, e concorrente con quello dell'altro, di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze.**

Pertanto, **nel caso** in cui **il beneficiario** del sostentamento, **dichiari al fisco un reddito diverso ed inattendibile rispetto** a quello di cui materialmente gode, in base **al suo tenore di vita effettivo, è legittimo ridurre proporzionalmente il valore dell'assegno di mantenimento.**

L'INAIL NON PUO' ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DATORE SE L'INFORTUNIO E' CAUSATO DA UN COMPORTAMENTO ARBITRARIO ASCRIVIBILE ESCLUSIVAMENTE AL LAVORATORE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 13701 DEL 31 LUGLIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 13701 del 31 luglio 2012**, ha statuito che laddove l'infortunio sia stato causato **esclusivamente da una libera e del tutto arbitraria iniziativa del lavoratore**, l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso *de quo*, l'Istituto, dopo aver indennizzato un lavoratore rimasto ferito all'occhio da una scheggia di metallo durante delle operazioni di molatura, esercitava l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ritenendolo responsabile dell'evento traumatico. I Giudici di merito, aditi dall'azienda, respingevano le pretese dell'Istituto in quanto dal procedimento istruttorio emergeva che **il datore di lavoro aveva regolarmente fornito al prestatore i prescritti occhiali protettivi che, inoltre, gli stessi erano collocati vicino alla mola e, dunque, facilmente utilizzabili dal lavoratore.**

Orbene gli Ermellini, chiamati in causa dall'INAIL, dopo aver ricordato che la normativa antinfortunistica è intesa a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni occorsi per sua negligenza, imperizia o disattenzione, hanno evidenziato come, nel caso di specie, fosse stato accertato incontrovertibilmente che **l'evento traumatico era stato causato esclusivamente da un comportamento del lavoratore, del tutto arbitrario, che aveva interrotto il nesso causale fra la verifica dell'evento e la condotta omissiva del datore di lavoro.**

Pertanto, il giudicato di merito è stato avallato in toto e la richiesta dell'Istituto assicuratore respinta.

L'ATTRIBUZIONE AL DIPENDENTE DI STRUMENTI QUALI FAX, CELLULARE ED AUTOVETTURA NON E' SUFFICIENTE A FAR ASSURGERE L'ABITAZIONE DEL LAVORATORE A "DIPENDENZA AZIENDALE", UTILE PER INDIVIDUARE IL FORO COMPETENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 13594 DEL 30 LUGLIO 2012***

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 13594 del 30 luglio 2012**, ha stabilito che **l'autovettura aziendale, il telefono cellulare ed un fax, ancorché installato presso l'abitazione di un dipendente, sono elementi che, stante la loro esiguità, da un punto di vista di organizzazione del lavoro, non sono sufficienti a far ritenere l'abitazione del subordinato quale "dipendenza aziendale"**, utile ai fini della individuazione del foro territorialmente competente, **ex art. 413 c.p.c.**

Nel caso di specie un lavoratore, assunto con qualifica di responsabile commerciale e successivamente licenziato, nel giudizio avente quale *petitum* la declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso, individuava quale **giudice competente territorialmente**, *ex art. 413 c.p.c.*, **quello nel quale si trovava la propria abitazione.**

A supporto della propria prospettazione, **sosteneva che la sua abitazione dovesse essere considerata quale un'autonoma "dipendenza aziendale" atteso che la propria opera lavorativa si svolgeva in tale luogo e che gli era stato attribuito, oltre all'autovettura ed al telefono cellulare, un fax che aveva provveduto ad installare nella propria dimora.**

Orbene, **i Giudici dell'organo di nomofilachia**, nel respingere le richieste del prestatore, hanno colto l'occasione per (ri)sottolineare (*cf. Cass. 24717/2011*) che, sebbene sia possibile qualificare l'abitazione del lavoratore quale dipendenza aziendale, **non è tuttavia sufficiente, a tal fine, la semplice attribuzione, in favore del dipendente, di un fax, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione della sede di lavoro, la dotazione del telefono cellulare e dell'autovettura che non hanno nessuna correlazione con la sede di lavoro.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**